

×

Ma, si aggiunge nelle informative fatte pervenire al Ministero, che altre importantissime questioni, specie quelle col Comune e col Ricovero Iona Ottolenghi, le amministrazioni non si curarono di definire.

Ciò è contrario a verità.

Possono discutersi i termini della transazione proposta, e può benissimo l'autorità tutoria richiedere, quando le piaccia, ulteriori spiegazioni su tale argomento: ma non poteva e non doveva tacersi che, appunto a dirimere ogni controversia ed ogni permanente difficoltà per la retta dei ricoverati, per la provvista dell'acqua e per altre questioni di minor conto, venne stipulata una transazione che la Congregazione ed il Comune già ebbero ad approvare e che la Commissione Provinciale di beneficenza ha ritornata per ulteriori schiarimenti.

Non può quindi affermarsi, senza peccare quantomeno di evidente parzialità o di mania ipercritica o di meditata elevazione della propria competenza inquisitoriale, che la Amministrazione da me presieduta non abbia posto mano alla soluzione di codesta vertenza che è sul punto di venir definita.

Questo solo dobbiamo invece sinceramente confessare: che se per l'interpretazione del testamento Capra più favorevole alla Congregazione, che ne limiterebbe l'onere per la somministrazione dei medicinali ai poveri della città, può la differenza accollarsi al Comune, questa aveva in animo di fare la Congregazione, come i miei colleghi ed il personale di segreteria potranno attestare, quando fosse stata definita la transazione già stipulata, essendosi tale questione, che si vorrebbe scovata dal Sig. Commissario Prefettizio, riservata, per parte della Congregazione, per non vederla sfavorevolmente assorbita nella transazione col Comune riferentesi ad altri oggetti.

×

E' invece fondato il rimarco del ritardo frapposto alla compilazione dei ricorsi per rimborsi di spedalità nei quali il sottoscritto ottenne che buona parte di codeste pratiche fossero esumate e risolte.

Ma è doveroso non obliare, che se molte di esse rimasero insolite parecchie circostanze, e cioè la gravissima malattia che trasse poi a morte il compianto Segretario Bisio, la malattia del Tesoriere, che venne senza aumento di personale, sostituito da quello di Segreteria, le condizioni di salute del Segretario sig. Rapetti, portarono in codesto ramo di amministrazione un forzato ritardo.

E' certamente desiderabile una maggiore regolarità e speditezza nella risoluzione di codeste pratiche che una improvvida legge ha create, costringendo le amministrazioni ospitaliere a peregrinare per tutto il Regno in cerca di un domicilio di soccorso spesso inafferrabile.

Ma, comunque sia, è ad osservarsi che dai ritardi niun danno può derivare all'Opera Pia per la ragione semplicissima che il diritto di rim-

borso per spese di spedalità non è soggetto a prescrizione.

×

Dovrò dire ancora che molte cose possono e debbono essere meglio disciplinate nell'Opera Pia dalla quale la carità discende in cento rivoli a beneficiare i diseredati dalla fortuna, che può certamente discutersi la convenienza della soppressione dei laboratori interni (comunque la mia personale opinione sia, per ragioni varie d'indole finanziaria ed educativa, contraria) e che l'insegnamento per gli orfani sarà certamente più proficuo se impartito nelle scuole pubbliche?

Tutto è suscettibile di migliorie in ogni ordinamento delle cose pubbliche e private, ed io sono ben lungi dall'affermare che dai miei predecessori e da me siano raggiunti, per il nostro Ospedale ed Orfanotrofio, quel grado di perfezionamento che è nel legittimo desiderio della cittadinanza e nella potenzialità dell'Istituto.

Ma la necessità del meglio non deve fuorviare il retto e sereno giudizio di quel poco che si è fatto da tutti in adempimento del pietoso mandato di amministrare il patrimonio dei poveri.

Ove si commettono errori è giusto, è doveroso, che si riprendano e si ammoniscano gli amministratori delle cose pubbliche.

Ma è certamente meno encomiabile l'opera di chi, dimenticando ogni prudenza ed ogni riguardo, attribuendo alla carica il mandato di dir corna delle cessate amministrazioni, e piombando a capo fitto, per la confessata ignoranza della materia, nei più deplorabili errori, ha detto e pubblicato cose per le quali (né poteva diversamente prevedersi) quella parte della opinione pubblica, che ama il pascolo eccitante della maldicenza, s'è compiaciuta di dare la interpretazione — che, dato il tenore di quanto si è detto e si è scritto, diremmo quasi autorizzata — di scorrettezze e di malversazioni.

E quando, dopo avere pubblicato un documento di eccezionale gravità a carico di una amministrazione, quale fu la nota, ordinanza 5 giugno del Commissario Prefettizio, e dopo un'inchiesta ordinata dalla superiore Autorità, non si dice, con quella lealtà che deve ispirare la condotta dei galantuomini, la doverosa parola che valga a distruggerne gli effetti, non si ha dovere di dubitare della serena imparzialità di chi l'ha scritta? Ed ho finito.

Avv. P. BRAGGIO.

CORRISPONDENZE

DA TERZO

Ci scrivono:

« Uno zelante censore dell'amministrazione comunale di Terzo ha manifestato sul *Monferrato* la speranza che l'Amministrazione anzidetta abbia a cessare, e ciò sull'appoggio di una frase di un ministro francese il quale, secondo il corrispondente, sgramma-

tica fuor di proposito l'italiano. E' vero infatti che il Sindaco di Terzo, nauseato dalle mene più o meno tenebrose degli innumerevoli Catoncelli pullulanti come funghi sulla soglia del palazzo comunale, aveva pensato di abbandonare il seggio sindacale, così affannosamente ambito da altri; ma le sollecitazioni della maggioranza del paese lo persuasero poi a rimanere al suo posto.

Piuttosto vorremmo chiedere noi quanta serietà abbiano gli *scapigliati armeggianti e destreggiamenti* a cui si abbandonano le basse e velenose astiosità dei nemici personali di un Sindaco accetto alla maggioranza. A costoro potremmo rispondere senza attendere il loro balbettio confuso, e rispondere trionfalmente. Non è vero che si siano riscontrate gravi irregolarità le quali invece appaiono addirittura allarmanti nel... cervello di certi accusatori che non contenti di ricorrere all'autorità amministrativa hanno pure ricorso a quella giudiziaria, sempre invano.

Per dar serietà alle loro ridicole accuse, cotesti messeri avrebbero magari creato un Tribunale apposta e una Prefettura fatta a loro grottesca immaginazione e somiglianza. Fortunatamente il Sindaco di Terzo ha potuto dimostrare la più limpida correttezza negli atti della sua amministrazione, ed è questo che soprattutto spiace ai velenosi e impotenti Catoni da strapazzo i quali possono attendere *pazientissimamente* e vedersi allungare sempre più i relativi nasi intenti allo spionaggio ».

Y.

FRA TOCCHI E TOGHE

TRIBUNALE PENALE D'ACQUI

Udienza 19 Luglio

Truffa. — Per avere, in Cortiglione, truffato al giuoco della bazzica Bosio Pietro, *Calistri Ferdinando*, residente a Genova, e *Beccuti Torribio*, di Cortiglione, vennero rinviati al giudizio del Tribunale, il quale, assolto il Beccuti Torribio, condannava il Calistri alla pena della reclusione per giorni quindici ed alla multa in L. 150.

Difensore: Avv. Giardini.

×

Lesioni, Ingiurie e minacce — *Scaiola Eligio, Scaiola Giovanni, Scaiola Francesco, Scaiola Guido e Scaiola Luigi*, tutti residenti a Spigno Monferrato alla frazione « Turpino » erano stati condannati dal Pretore di Spigno Monferrato a varie multe, sommandi complessivamente a L. 733, per lesioni inferte a Ghione Gio. Batta, ingiurie a Scaiola Edoardo, ingiurie, minacce e lesioni a Pazzaglia Agostino.

Appellarono e il Tribunale, accogliendo le istanze defensionali, mandava assolti tutti, ad eccezione dello Scaiola Luigi, per le lesioni inferte al Ghione Gio. Batta: dichiarava compensate le ingiurie allo Scaiola Edoardo: assolveva lo Scaiola Guido per le ingiurie a Pazzaglia: dichiarava, per le minacce, non luogo a proce-

dere per inesistenza di reato, e, confermata la sentenza per le lesioni al Pazzaglia per le quali era stata inflitta la pena della multa in L. 33 caduno ai ricorrenti, applicava per tutti (ad eccezione dello Scaiola Eligio, recidivo) la legge del perdono.

Parte civile: Avv. Bisio e Cova e proc. Avv. Bistolfi.

Difensore: Avv. Braggio.

Udienza 22 Luglio

Favoreggiamento ed omesso referto

— Il buono intendimento di mettere pace tra alcuni giovanotti che avevano avuto questioni in Molare nell'agosto 1906 ha generato un procedimento penale a carico di un assessore comunale e di... un avvocato.

E' appunto per ciò che l'assessore del Comune di Molare *Fratino Maurilio* era stato rinviato al giudizio del Tribunale per rispondere: 1) di dolosa omissione di referto ai sensi dell'articolo 180 codice penale per avere nell'agosto 1906 in Molare quale assessore ff. di Sindaco omesso di riferire all'Autorità giudiziaria il delitto di minaccia in danno di Peruzzo Paolo, commesso in Molare il 5 agosto 1906 da Peruzzo Alessandro in unione ad altri, del quale aveva avuto notizia: 2) di favoreggiamento ai sensi degli articoli 225 - 200 codice penale per avere in Molare nell'epoca predetta aiutato il Peruzzo Alessandro e i suoi compagni ad eludere le investigazioni dell'autorità abusando delle sue qualità di ff. di Sindaco per indurre il Peruzzo Paolo a tacere il fatto e non denunciare i colpevoli, mantenendo col Peruzzo Alessandro corrispondenza dopo che contro di lui era stato spiccato mandato di cattura, rimasto ineseguito per la sua latitanza. »

E con esso, poichè si era redatta una scrittura di transazione ad opera dell'Avv. Grattarola Antonio, a richiesta delle parti interessate, era stato rinviato a giudizio anche il Grattarola per rispondere « di correttezza nel reato ascritto al Fratino per avere concorso nelle manovre usate dal Fratino per indurre al silenzio il Peruzzo Paolo, stendendo l'atto 16 agosto 1906 col quale il Peruzzo obbligavasi a non denunciare il delitto di cui era stato vittima. »

Le risultanze del dibattimento accertarono in modo non dubbio che l'operato dell'Avv. Grattarola era stato puro atto di patrocinio, su richiesta della stessa parte lesa che volle fosse la transazione fatta risultare da atto scritto e il Tribunale dichiarava di conseguenza, sulle conclusioni conformi dello stesso rappresentante il Pubblico Ministero, non essere luogo a procedimento per inesistenza di reato.

Dichiarava per contro responsabile il Fratino Maurilio del duplice reato di omesso referto e favoreggiamento condannandolo alla pena della detenzione per un mese ed alla multa in L. 50, nonchè alla interdizione dei pubblici uffici per mesi tre, applicando però in di lui confronto la legge del perdono.

Il Fratino ricorre in appello.

Difensori: pel Grattarola, Avv. Braggio — per Fratino, Avv. Giardini.